



# **NUOVO REGIME DELLE PERDITE SU CREDITI**

Rag. Fabio Mongiardini


# CREDITI VERSO CLIENTI




## DISCIPLINA CIVILISTICA




Articolo 2426 comma 8 C.C.  
+ OIC  
(Organismo italiano di contabilità - Principio contabile n. 15)




Iscrizione in bilancio dei crediti secondo il  
loro presumibile valore di realizzo




## DISCIPLINA FISCALE




Art. 101 c.5  
TUIR




Disciplina il  
trattamento  
fiscale delle  
perdite su  
crediti



Art. 106 c.1/2/3  
TUIR



Disciplina il  
trattamento fiscale  
della svalutazione ed  
accantonamento per  
rischi su crediti.



**N.B.** Nella stima tenere conto dei crediti coperti da polizze e dei crediti assistiti da garanzia/pegno/ipoteca /fidejussione etc.

Rettifica del  
credito


=

Costituzione di fondo

Cancellazione del  
credito

=

Eliminazione dall'attivo  
patrimoniale




## Momento di deducibilità del credito nell'ambito delle procedure

*Da quando il debitore si considera soggetto a procedura concorsuale?*

- 1) FALLIMENTO: sentenza dichiarativa;
- 2) LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA: provvedimento che la ordina;
- 3) CONCORDATO PREVENTIVO: decreto di ammissione;
- 4) ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO: decreto di omologazione;
- 5) AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA: decreto che la dispone.

## NUOVO REGIME DELLE PERDITE SU CREDITI



## NUOVO REGIME DELLE PERDITE SU CREDITI

### PRESCRIZIONE DEL CREDITO

La prescrizione rende definitiva la PERDITA

*ATTENZIONE*



INERZIA AL RECUPERO  
=  
LIBERALITA' (NON DEDUCIBILE)

#### Tempo di prescrizione:

10 anni dalla scadenza del termine di pagamento contrattualmente stabilito se non sono giunti elementi interruttivi nel computo dell'annualità.

#### Imputazione a perdita:

Solo nell'esercizio in cui il credito si prescrive.

#### Rischio di liberalità:

Per evitare ciò, è onere dell'azienda provare che:

- ✓ nel decennio ha esperito inutilmente tutto il necessario per il recupero del credito oppure
- ✓ risultava antieconomica l'azione di recupero.




## NUOVO REGIME DELLE PERDITE SU CREDITI

### RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI CASISTICHE DI PRESCRIZIONE DEI CREDITI

- 1) Prescrizione ordinaria ex art. 2946 c.c.: 10 anni
- 2) Crediti derivanti da somministrazione di beni e servizi con pagamenti periodici ex art. 2948 comma 1-4 c.c.: 5 anni
- 3) Canone ed ogni pagamento periodico ad anno oppure in termini più brevi ex art. 2948 comma 1-4 c.c.: 5 anni
- 4) Indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro ex art. 2948 comma 1-5 c.c.: 5 anni
- 5) Provvigioni del mediatore ex art. 2950 comma 1-5 c.c.: 1 anno
- 6) Crediti derivanti da prestazioni di spedizione e trasporto (in caso di trasporto che termina o inizia fuori Europa) ex art. 2951 comma 2 c.c.: 18 mesi
- 7) Crediti derivanti da prestazioni di spedizione e trasporto (altri casi) ex art. 2951 comma 1 c.c.: 1 anno
- 8) Premi assicurativi ex art. 2952 comma 1 c.c.: 1 anno

## NUOVO REGIME DELLE PERDITE SU CREDITI



## NUOVO REGIME DELLE PERDITE SU CREDITI

### CREDITI VERSO L'ESTERO

#### ***WHITE LIST***

.Deducibili secondo analoghe disposizioni vigenti per i crediti italiani

.Per procedure concorsuali estere deve esistere analogia con quelle italiane

ATTENZIONE: riferimento per  
procedure di insolvenza in Paesi CEE  
– vedere Regolamento CE n.  
1346/2000 del Consiglio Europeo del  
29 maggio 2000

#### ***BLACK LIST***

Non deducibili

*salvo*



Diritto di  
interpello  
positivo

## NUOVO REGIME DELLE PERDITE SU CREDITI

**CREDITO < 2.500/5.000, NON ESIGIBILE,  
SVALUTATO SINGOLARMENTE A CONTO  
ECONOMICO ANNO X**

Anno x: dedotto civilisticamente ma  
non fiscalmente (f.do svalutazione  
crediti non fiscalmente dedotto)

Anno x+1: al compimento del 6° mese dalla scadenza  
del credito procedere allo storno del f.do svalutazioni  
crediti tassato chiudendo la posizione del cliente,  
oppure creando un mini fondo svalutazione crediti

Deduzione fiscale  
(variazione in diminuzione  
nel Modello Unico)

Acc.to F.do Svalut. Crediti @ F.do Svalut. Crediti € 2.000,00

Variazione fiscale in aumento

F.do Svalut. Crediti @ F.do Svalut. Mini Crediti

Alla prescrizione del credito

F.do Svalut. Mini Crediti @ Cliente

## NUOVO REGIME DELLE PERDITE SU CREDITI

### CREDITO < 2.500/5.000 IN IPOTESI DI SVALUTAZIONE PER MASSE A CONTO ECONOMICO ANNO X

Ipotesi credito da svalutare € 2.400,00

Anno x: dedotto civilisticamente e fiscalmente lo 0,5% del valore nominale dei crediti (f.do svalutazione crediti non tassato dedotto fiscalmente).

Acc.to F.do Svalut. Crediti @ F.do Svalut. Crediti € 1.000,00

Anno x+1: decorsi 6 mesi è necessario procedere a:

- 1) ridurre il f.do svalutazione crediti per la parte relativa al credito considerato (f.do svalutazione crediti @ cliente) o più correttamente creando un mini fondo svalutazione crediti (f.do svalutazione crediti @ f.do svalutazione mini crediti € 1.000,00).
- 2) Imputare l'eventuale eccedenza del credito rispetto al f.do su crediti iscritto, a perdita su crediti deducibile fiscalmente, stornando il cliente o meglio incrementando il mini f.do svalut. crediti (acc.to f.do svalutazione crediti @ f.do svalutazione crediti € 1.400,00).

Alla data di prescrizione  
*f.do svalutazione crediti @ cliente*

## EMISSIONE NOTA DI CREDITO A STORNO OPERAZIONE ART. 26 COMMA 2



### Le ipotesi di emissione della nota di accredito nei casi di mancato pagamento

Nel comma 2 dell'art.26 è prevista l'emissione della nota di accredito, a recupero dell'IVA, per il mancato incasso di un credito nei confronti di un cliente sottoposto a procedura concorsuale od esecutiva rimasta infruttuosa.

La circolare ministeriale 77/E del 17/04/2000 evidenzia che per poter effettuare la variazione in diminuzione non è sufficiente aver emesso e registrato la fattura attiva, in quanto « è necessario accertare il momento in cui le ipotesi di insolvenza considerate (mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure esecutive rimaste infruttuose) vengono ad esistenza».

In riferimento al momento in cui ritenere infruttuosa la procedura concorsuale, a decorrere dal quale il creditore ha due anni di tempo per emettere la nota di variazione (art. 19 comma 1 IVA), si può effettuare il seguente distinguo:

- FALLIMENTO: dall'esecutività del piano di riparto, dopo che è decorso il termine per le impugnazioni (art. 110, L.F.) ovvero, in assenza di un piano di riparto, dalla scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento (art. 119 L.F.)
- LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA: dall'approvazione del bilancio finale della liquidazione con il conto della gestione e il piano di riparto ai creditori (art. 213 L.F.)
- CONCORDATO FALLIMENTARE: dalla definitività del decreto di omologazione (artt. 130 e 131 L.F.)
- CONCORDATO PREVENTIVO: solo con riferimento ai creditori chirografari avendo riguardo alla sentenza di omologazione divenuta definitiva (art. 181 L.F.) e al momento in cui il debitore concordatario adempie agli obblighi assunti in sede di concordato; pertanto, l'infruttuosità del concordato preventivo si verifica solo per i chirografari e per la quota parte del credito rimasto insoddisfatto alla chiusura del concordato.
- AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA: anche questa procedura concorsuale non viene ricompresa tra le ipotesi che danno diritto alla variazione in diminuzione in quanto lo scopo primario è quello della continuazione ed il risanamento dell'impresa e non il soddisfacimento dei creditori.

Per quanto riguarda le note di accredito effettuabili sulla base di una procedura esecutiva infruttuosa, l'amministrazione finanziaria ha affermato con la Ris. 195/E del 16/05/2008 che il diritto alla variazione presuppone che abbia avuto inizio una procedura esecutiva e che la stessa si sia conclusa infruttuosamente; conseguentemente, deve escludersi che tale diritto sorga con la notificazione del titolo esecutivo e del precetto se non è poi avvenuta alcuna attività esecutiva che, ai sensi dell' art. 491 C.p.c. ha inizio con il pignoramento. Diversamente, se è stato dato corso all'azione forzata e l'esito è risultato negativo, a decorrere dal definitivo accertamento dell'infruttuosità dell'esecuzione documentata dagli organi di procedura il credito ha la facoltà di eseguire la variazione in diminuzione sulla base dell'importo del credito insoddisfatto.

MODALITA' OPERATIVE IN ASSENZA E PRESENZA DI FONDO  
SVALUTAZIONE CREDITI PRECOSTITUITO →  
FONDO GENERICO E CON RILEVANZA FISCALE  
– DEDOTTO SOTTO TALE PROFILO–  
**- ASPETTI CONTABILI E FISCALI-**

Caso 1. FALLIMENTO DEL CLIENTE , CREDITO € 100.000,00, IPOTESI DI REALIZZO ZERO.

Caso 2. CONCORDATO PREVENTIVO DEL CLIENTE, CREDITO € 100.000,00, PIANO CONCORDATARIO , PREVISIONE 10% AI CREDITORI CHIROGRAFARI.

Caso 3. CREDITO PER € 100.000,00 CEDUTO PRO SOLUTO AD € 20.000,00.

Caso 4. CREDITO PER € 100.000,00 CEDUTO PRO SOLVENDO.

Caso 5. CREDITO PER € 100.000,00 RELATIVO AL 2005.

Caso 6. CREDITO PER € 2.000,00 IN BONIS NON SOLVIBILE.

Caso 7. CREDITO PER € 2.000,00 IN PROCEDURA CONCORSUALE.

Caso 8. CREDITO PER € 10.000,00 DI FONDATO DUBBIO REALIZZO.

### **CASO 1.**

- Anno apertura procedura fallimentare:

Accantonamento al fondo svalutazione crediti € 100.000,00 (dare)

Fondo svalutazione crediti Azienda Alfa € 100.000,00 (avere)

- Se tale scrittura venisse effettuata in un momento successivo all'apertura della procedura, l'importo costituirebbe una variazione fiscale in aumento per poi costituire alla chiusura della procedura stessa una variazione fiscale in diminuzione (aspetto comunque da valutare caso per caso).

- In presenza di fondo svalutazione crediti per € 80.000,00:

Accantonamento al fondo svalutazione crediti € 20.000,00 (dare)

Fondo svalutazione crediti generico € 80.000,00 (dare)

Se non fosse stato fiscalmente dedotto in passato, tale valore costituirebbe variazione fiscale in diminuzione su Unico al fine di giungere ad un costo fiscale per € 100.000,00.

Fondo svalutazione crediti Azienda Alfa € 100.000,00 (avere).

### **CASO 2.**

- Anno apertura procedura concorsuale:

Accantonamento al fondo svalutazione crediti € 90.000,00 (dare)

Fondo svalutazione crediti Azienda Alfa € 90.000,00 (avere)

- Trattamento fiscale: come caso precedente.

- In presenza di fondo svalutazione crediti per € 80.000,00

Accantonamento al fondo svalutazione crediti € 10.000,00 (dare)

Fondo svalutazione crediti generico € 80.000,00 (dare)

Fondo svalutazione crediti Azienda Alfa € 90.000,00 (avere).



### **CASO 3.**

- Data cessione:  
Perdita su crediti € 80.000,00 (dare)  
Crediti verso clienti € 80.000,00 (avere)
- Rileva sotto il profilo fiscale
- In presenza di fondo svalutazione crediti per € 80.000,00:  
Fondo svalutazione crediti € 80.000,00 (dare)  
Crediti verso clienti € 80.000,00 (avere).

### **CASO 4.**

- Come CASO 3 ma irrilevante sotto il profilo fiscale ( variazione in aumento in Unico).

### **CASO 5.**

- Credito prescritto:  
Perdita su crediti € 100.000,00 (dare)  
Crediti verso clienti € 100.000,00 (avere)
- Rileva sotto il profilo fiscale
- In presenza di fondo svalutazione crediti per € 80.000,00:  
Perdita su crediti € 20.000,00 (dare)  
Fondo svalutazione crediti € 80.000,00 (dare)  
Crediti verso clienti € 100.000,00 (avere).

### **CASO 6.**

- Credito in bonis di valore < € 2.500,00 (vedi art. 101 comma 5 Tuir):  
Accantonamento al fondo svalutazione crediti € 2.000,00 (dare)  
Fondo svalutazione mini crediti € 2.000,00 (avere)
- Rileva sotto il profilo fiscale
- In presenza di fondo svalutazione crediti in quanto < € 2.500,00:  
Fondo svalutazione crediti € 2.000,00 (dare)  
Fondo svalutazione mini crediti € 2.000,00 (avere)

(Sempre opportuno identificare il fondo con il nominativo).

### **CASO 7.**

- Come CASO 6.

### **CASO 8.**

- Accantonamento prudenziale (Art. 2426 comma 8 C.c)  
Accantonamento al fondo svalutazione crediti € 10.000,00 (dare)  
Fondo svalutazione crediti Azienda Alfa € 10.000,00 (avere)
- Non rileva parzialmente sotto il profilo fiscale (variazione in aumento su Unico) per parti eccedenti il 5‰ dei crediti (Art. 106 comma 1)
- In presenza di fondo svalutazione crediti:  
Fondo svalutazione crediti € 10.000,00 (dare)  
Fondo svalutazione crediti Azienda Alfa € 10.000,00 (avere).

## QUANDO UTILIZZARE I NUOVI FONDI COSTITUITI

FONDI NOMINATIVI



Fondo svalutazione crediti Azienda Alfa € 100,00  
(dare)

Crediti verso cliente Alfa € 100,00 (avere)

- Al momento della certezza del non realizzo.
- Fare sempre attenzione al trattamento fiscale che in passato era stato riservato a tale fondo. Se di natura irrilevante sotto il profilo fiscale, alla data del suo utilizzo (vedere Caso 1), l'importo costituirà una variazione fiscale in diminuzione nell'Unico.